

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SERVIZIO FINANZIARIO.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	Cavagnino Augusto - Sindaco	Sì
2.	Monti Felice - Vice Sindaco	Sì
3.	Romanati Gino - Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Presiede il Dr. Augusto Cavagnino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 -
SERVIZIO FINANZIARIO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 26/04/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dr.ssa Anna Laura Napolitano)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la dipendente a tempo indeterminato Rag. Piera Cavallotti, inquadrata nella cat. D, nominata Responsabile del Servizio Finanziario con Decreto del Sindaco del 29/6/2017, si asterrà dal lavoro a partire dal 2 maggio 2017;
- si rende necessario assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;
- non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti attinenti all'area in questione, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico;
- si ritiene necessario adottare una soluzione alternativa e *ad interim*, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”*.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: *“l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui *“Qualora l’amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”*;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo *“scavalco d’eccedenza”* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *“scavalco condiviso”* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: *“all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale...”*;

- l’interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l’obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che *“il concetto di spesa sostenuta nell’anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”*;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Soriso, con nota prot. 1314 del 12.4.2017, chiedeva all’Amministrazione Comunale di San Maurizio d’Opaglio l’autorizzazione all’utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Dott. Suno Minazzi Marco, assunto presso il Comune di San Maurizio D’Opaglio a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato in qualità di "Istruttore Direttivo", categoria D;

- il Comune di San Maurizio d’Opaglio, con determinazione n. 46 de 14/4/2016, autorizzava il dipendente Dott. Suno Minazzi Marco a prestare servizio presso il Comune di Soriso, oltre l’ordinario orario di lavoro per tutto il mese di maggio;

- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n. 4 ore a settimana presso l’ente richiedente;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. *“scavalco d’eccedenza”* consentirebbe all’ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte, *in primis* l’efficacia dell’azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nell’area economico-finanziaria dell’ impiegato succitato;

ACCERTATA l’indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);

- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1. Di convalidare la richiesta, effettuata al Comune di San Maurizio d'Opaglio, per l'impiego del dipendente a tempo pieno Dott. Suno Minazzi Marco, per tutto il mese di maggio c.a. per n. 4 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Soriso, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'area economico-finanziaria.

2. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di San Maurizio d'Opaglio per n. 4 ore settimanali per tutto il mese di maggio in attuazione delle motivazioni indicate in premessa.

3. Di dare atto che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.

4. Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti.

5. Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze.

Con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 242 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 10/05/2017 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 10/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-apr-2017

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 10/05/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano